



NICOLETTA MINAFRA

L'ordinanza europea di sequestro conservativo e i rapporti con la normativa nazionale di adeguamento

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Le origini del reg. n. 655/2014 UE. 3. Ambito di applicazione. 4. Il procedimento per ottenere una OESC. 4.1 Ufficio giudiziario competente. 4.2. Procedimento. 4.3. L'emanazione dell'ordinanza di sequestro conservativo europeo. 4.4. Ricerca delle informazioni. 5. L'esecuzione dell'OESC. 6. Il regime dei rimedi nel reg. n. 655/14 UE. 7. Le ipotesi di adattamento della disciplina europea con quella interna prima del d.lgs. 152/2020. 7.1. *Segue*: dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/2020. 8. Conclusioni.

1. Premessa.

Il 1° dicembre 2020 è entrato in vigore il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 152 di «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del 15 maggio 2014, n. 655 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale». Completa l'*iter* normativo avviato dal citato regolamento 655/2014, nonché dal regolamento di esecuzione della Commissione del 10 ottobre 2016, n. 1823, con il quale sono stati introdotti i moduli necessari per il funzionamento della procedura¹.

La novità è di per sé positiva posto che la disciplina europea, certamente apprezzabile per lo scopo perseguito di armonizzare a livello eurounitario gli strumenti di tutela e recupero del credito, si è presentata eccessivamente approssimativa in virtù dei continui rinvii alla normativa processuale interna di ciascuno Stato aderente.

Quella del reg. 655/2014, infatti, è una procedura «uniformemente regolata a livello europeo» finalizzata ad ottenere una misura cautelare per i crediti transfrontalieri direttamente esecutiva in tutti gli Stati membri senza bisogno di *exequatur*, e rinvia alla legislazione nazionale di questi per quanto riguarda le modalità di esecuzione (il d.lgs. 152/2020, appunto).

¹ Sul reg. UE n. 655/2014, cfr. S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, in *Dir. Unione europea*, 2019, 661 ss.; A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, in *Libro dell'anno del diritto-Encicl. giur.*, Roma, 2018, 540; A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, in *Riv. esec. Forzata*, 2017, 584 ss.; P. BIAVATI, *Il sequestro conservativo europeo su conti correnti bancari: alla ricerca di un difficile equilibrio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 855 ss.; M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2015, 495 ss.; ID., *Approvato il regolamento che istituisce l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari*, in *Int'l lis*, 2014, 151 ss.; L. SANDRINI, *La procedura per l'adozione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari*, in *L'Ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari*, a cura di P. Franzina e A. Leandro, Milano, 2015, 30 ss.; M.C. PAGLIETTI, *Il regolamento 655/2014 sull'ordinanza di sequestro conservativo: effettività della tutela e convergenza tra i sistemi di giustizia*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, 1289 ss., e in www.judicium.it (da cui saranno tratte le prossime citazioni); S. MARINO, *La circolazione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei depositi bancari*, in *Riv. dir. int.*, 2014, 1182 ss.; con particolare riferimento al d.lgs n. 152/2020, cfr. M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, in *Corriere giur.*, 2021, 153 ss.; A. TEDOLDI, *Il D.lgs. n. 152/2020 sull'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, in *Il quotidiano giuridico*, 2020.



Il d.lgs. 152/2020, quindi, deve leggersi in combinato disposto con i summenzionati regolamenti nn. 655/2014 e 1823 del 2016, posto che occupandosi, il primo, di individuare precipuamente la disciplina nazionale applicabile in caso debba trovare esecuzione in Italia un'ordinanza di sequestro conservativo europeo, integra e completa la normativa sovranazionale. Solo così, si può avere un quadro organico della disciplina sull'ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC) là dove venga richiesta o debba trovare esecuzione in Italia.

2. Le origini del reg. n. 655/2014 UE.

La normativa previgente pur avendo certamente agevolato il riconoscimento e l'esecutorietà dei titoli esteri, dedicava scarse disposizioni sulla tutela urgente dei crediti civili e commerciali le quali né hanno introdotto una misura provvisoria europea, né tanto meno hanno armonizzato le singole procedure nazionali². Ciò ha significato che il recupero del credito poteva presentarsi più o meno difficoltoso a seconda della disciplina nazionale dei Paesi coinvolti, rimanendo talvolta esposto al rischio di “procurata incapacità” del debitore³. In particolare, il regolamento del 2012 n. 1215, sulla giurisdizione ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, ha risolto il problema dell'esecutività e del riconoscimento delle misure cautelari nei singoli Stati, disponendo all'art. 35 che «i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro». Se, però, da una parte, l'art. 2 ha stabilito che i provvedimenti provvisori e cautelari possono liberamente circolare nello spazio giuridico europeo, dall'altra, ne ha previsto un'eccezione con il *considerando* 33 per quelli a contraddittorio differito che non fossero comunicati al creditore prima della loro esecuzione. In questo modo ha fatto venir meno l'effetto sorpresa tipico delle misure cautelari *inaudita altera parte*⁴.

² M.L. GUARNIERI, *Il sequestro conservativo di averi bancari nel sistema cautelare di derivazione europea*, in *Judicium*, 2019, 79 ss., spec. 87, la quale evidenzia che «il cuore della tutela» è lasciato al diritto interno, che individua procedimento, contenuto delle misure e presupposti per la concessione della cautela; M.C. PAGLIETTI, *Il regolamento 655/2014 sull'ordinanza di sequestro conservativo*, cit., 6 § 3, che in nota 32 si occupa di sintetizzare l'iter che ha condotto all'introduzione del reg. n. 655/14, preceduto da un Libro verde “Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari”, [del 24 ottobre 2006 COM (2006) 618], e da una Proposta di Regolamento; S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 661. Oltre al regolamento n. 1215/2012 concernente “la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” che ha modificato il regolamento n. 44/2001 (il cui art. 47, pur prevedendo il congelamento dei conti correnti bancari stabiliva che prima del conseguimento dell'attestato di esecutività le misure provvisorie dovevano essere lasciate «in conformità del diritto interno»), si ricordano anche regolamenti: n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; n. 1896/2006, istitutivo del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento nelle controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati; n. 861/2007 sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

³ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 662; M.C. PAGLIETTI, *Il regolamento 655/2014 sull'ordinanza di sequestro conservativo*, cit., 6 § 3, secondo la quale, il reg. 655/14 «costituisce il primo strumento comunitario interamente consacrato all'armonizzazione di una procedura nel terreno dell'esecuzione forzata, la cui necessità nasce dall'inadeguatezza degli strumenti comunitari ad ottenere un sequestro conservativo di depositi bancari esecutivo in tutta l'Unione europea, ricollegabile all'insufficienza tanto del metodo internazional-privatistico».

⁴ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 664; M.L. GUARNIERI, *Il sequestro conservativo di averi bancari nel sistema cautelare di derivazione europea*, cit., 86. Si badi che il testo del *considerando* n. 33 stabilisce che «Quando sono



Problematiche che si sono ripresentate in occasione del reg. 655/2014⁵ e che si è tentato di superare in virtù di una «riconsiderazione della tutela giurisdizionale civile in un'ottica di effettività e di equo processo anche esecutivo sia pure in funzione strumentale al mercato interno» dovuta all'inclusione – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – nel sistema dell'Unione Europea della Carta dei diritti fondamentali⁶.

Ciò detto, rilevato che le misure cautelari già previste dal diritto interno degli Stati membri seguono percorsi differenti per ognuno di essi, dal punto di vista delle condizioni di concessione e dell'efficienza della relativa attuazione, con le ulteriori complicazioni che possono sorgere proprio nei casi transfrontalieri, l'UE ha ritenuto opportuno introdurre uno strumento giuridico «vincolante e direttamente applicabile» che consentisse «in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari» (*considerando* 5). Esso si aggiunge, senza sostituirsi, a quelli interni già a disposizione del creditore, il quale rimane titolare della facoltà di scegliere se avvalersi dell'OESC o di «qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale» (*considerando* 6)⁷.

L'obiettivo era quello di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire il soddisfacimento del creditore in modo rapido ed efficiente, mettendolo al riparo dal rischio reale che nelle more di un giudizio di esecuzione il debitore delocalizzasse i propri fondi, e quella di assicurare, nel rispetto del principio di proporzionalità, tutela adeguata a quest'ultimo «contro eventuali violazioni procedurali»⁸.

Tenendo altresì conto delle differenze procedurali tra gli Stati membri – alcuni dei quali consentono un'esecuzione di misure cautelari a contraddittorio differito, altri che al contrario ne prevedono necessariamente la

adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti da un'autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Ciò non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale. Quando invece i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato».

⁵ In particolare, in uno studio esterno commissionato dalla Commissione all'Università di Heidelberg, era stata evidenziata la facilità con cui un debitore potesse evitare la fruttuosità di una procedura esecutiva spostando telematicamente i propri *assets* da un istituto bancario all'altro anche in Stati membri diversi. Questo profilo patologico comportava, oltre ad un evidente ostacolo alla realizzazione del Mercato Interno, anche una lesione di diritti fondamentali, specie di quello alla tutela giurisdizionale piena ed effettiva che è un diritto comune alle tradizioni costituzionali degli Stati e, come tale, rientra tra i principi dell'Ue (art. 6, n. 3, TUE) 6.

⁶ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 663; M.C. PAGLIETTI, *Il regolamento 655/2014 sull'ordinanza di sequestro conservativo*, cit., §2, il quale evidenzia che «allo scopo di garantire un regime delle esecuzioni rapido ed efficiente, il diritto europeo ha optato per il superamento del principio di territorialità dell'esecuzione forzata (...), sull'assunto che la libera circolazione delle decisioni giudiziarie sarebbe illusoria se il titolo non si concretizzasse con equivalente efficienza in tutti gli Stati membri».

⁷ Gli obiettivi sono stati fatti propri dalla normativa europea, poiché già la Relazione che accompagna la Proposta di regolamento evidenziava quali fossero le esigenze di garantire una tutela giurisdizionale piena ed effettiva (*ex art. 81 TFUE*) attraverso un procedimento non solo uniforme ma anche e soprattutto efficiente. In argomento, S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 664.

⁸ M.C. PAGLIETTI, *Il regolamento 655/2014 sull'ordinanza di sequestro conservativo*, cit., 5, § 2.



preventiva instaurazione – è stata plasmata una misura cautelare unica, avente carattere conservativo, e non esecutivo, *in rem*⁹. In passato, le misure interne già previste dalle legislazioni nazionali si sono rivelate non idonee a fornire adeguata tutela cautelare al creditore che avesse voluto aggredire i conti correnti intestati al debitore e allocati in Paesi diversi. In tali ipotesi, infatti, era tenuto ad intraprendere tante procedure quanti fossero i Paesi in cui erano ubicati i conti, con l'ovvio dispendio di denaro e l'esposizione al rischio di infruttuosità considerando che il debitore ben avrebbe potuto – nel tempo occorrente a completare le varie procedure – trasferire il patrimonio anche in Paesi nei quali il recupero del credito è meno agevole. Cosicché il legislatore unitario ha pensato di agire con l'introduzione di uno strumento cautelare unico tra gli Stati membri, e per ridurre al minimo la portata del suo intervento ha rinviato la fase più invasiva riguardante l'esecuzione – poiché colpisce direttamente il patrimonio del debitore – alla normativa interna degli Stati aderenti, nel rispetto del principio di territorialità¹⁰. L'OESC così ottenuta è parificata ai titoli nazionali.

Ed è qui che entra in gioco il d.lgs. 152 del 2020 che dovrebbe completare l'opera iniziata dal regolamento europeo del 2014. Esso si compone di 11 disposizioni, e si occupa prevalentemente di individuare: 1) l'ufficio giudiziario competente, cui dedica gli artt. 2, 3, 6 e 7; 2) le norme processuali da applicare nei casi di ricerca di informazioni sui conti correnti bancari (art. 3, 2° e 3° comma), di esecuzione dell'ordinanza di sequestro (art. 5), e di proposizione delle impugnazioni di cui all'art. 37 del regolamento (art. 8)¹¹.

3. Ambito di applicazione.

Ai sensi dell'art. 1, il d.lgs. 152/20 riguarda il recupero transfrontaliero dei crediti nelle materie civile e commerciale e dispone che con riferimento ai procedimenti individuati dal regolamento n. 655/2014 e dal regolamento di esecuzione 1823/2016, sono applicate le disposizioni di adeguamento di cui al presente decreto nonché le norme «in quanto compatibili» «contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile», le prime attinenti ai procedimenti di esecuzione, le seconde a quelli cautelari. Ai sensi dell'art. 3 e del *considerando* 10, reg. 655/2014, inoltre, affinché si possa richiedere l'OESC, alternativamente o cumulativamente ad altre misure anche interne, devono risultare i caratteri della transnazionalità sussistenti quando lo Stato in cui sono presenti i conti correnti bancari su cui eseguire il sequestro è diverso sia da quello del domicilio del creditore sia da quello del foro competente per la proposizione della domanda per ottenere la misura cautelare, quest'ultimo individuato sulla base

⁹ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 675; M.C. PAGLIETTI, *Il regolamento 655/2014 sull'ordinanza di sequestro conservativo*, cit., 5, § 1.

¹⁰ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 665, il quale in nota 13 riconosce nel problema della territorialità «il principale ostacolo all'eseguibilità all'estero dei provvedimenti cautelari».

¹¹ Le ultime disposizioni si occupano di indicare il contributo unificato da versarsi per le controversie previste dal regolamento UE, modulato a seconda del tipo di procedimento da iniziare, e cosa ancora più importante per lo Stato italiano, la ben nota clausola di invarianza finanziaria *ex* art. 11.



delle regole europee di competenza giurisdizionale¹². Ciò significa che il carattere transfrontaliero dipende dalla collocazione in Stati membri diversi del domicilio del creditore e del conto corrente bancario, rimanendo invece indifferente il domicilio del debitore¹³. Sulla base del principio del *locus rei sitae*, quindi, rileva l'allocazione nello spazio giuridico europeo del conto corrente del debitore indipendentemente dalla eventualità che il domicilio di quest'ultimo risulti in uno spazio *extra* UE.

Il creditore che sia domiciliato in uno degli Stati membri aderenti al regolamento ha almeno tre opzioni in base alle quali può chiedere: 1. una OESC al giudice dello stato membro in cui la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria, o l'atto pubblico, sono stati rispettivamente emessa, conclusa e redatto, o in mancanza di titolo esecutivo, al giudice competente a conoscere della causa nel merito; 2. l'emissione di un sequestro conservativo in base al diritto interno applicabile nello Stato del giudice adito munito di giurisdizione per la causa del merito (criterio della *lex fori*); oppure, 3. un sequestro conservativo al giudice dello Stato membro di esecuzione (criterio del *locus executionis*). Questo perché l'OESC, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, è pensata per essere un rimedio che affianca quelli già previsti dal diritto nazionale, con l'unico impedimento che non potranno essere richieste più ordinanze europee contro il medesimo debitore per un credito unitario¹⁴.

La sfera applicativa si completa con le poche eccezioni individuate dall'art. 2 del reg. che si riferiscono a la materia fiscale, doganale o amministrativa, e a quella sulla responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell'esercizio di pubblici poteri, o anche a «a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; b) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari *mortis causa*; c) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini; d) la sicurezza sociale; e) l'arbitrato», ed infine, ai conti correnti che sarebbero esenti in base al diritto interno, o a quelli detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie¹⁵.

¹² S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 671; A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 540; A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 587 ss.; P. BIAVATI, *Il sequestro conservativo europeo su conti correnti bancari*, cit., 857 s.; M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 503 ss.; M.C. PAGLIETTI, *Il regolamento 655/2014 sull'ordinanza di sequestro conservativo*, cit., par. 5.

¹³ P. BIAVATI, *Il sequestro conservativo europeo su conti correnti bancari: alla ricerca di un difficile equilibrio*, cit., 857.

¹⁴ A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 587 s.

¹⁵ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 668, ritiene che dalla lettura teologico-sistemica alla luce del *considerando* 8, secondo il quale «È auspicabile che l'ambito di applicazione del presente regolamento copra tutte le materie civili e commerciali, salvo alcune materie ben definite. In particolare, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a crediti vantati nei confronti del debitore nel contesto della procedura d'insolvenza. Ciò dovrebbe comportare che non possa essere emessa alcuna ordinanza di sequestro conservativo nei confronti del debitore una volta aperta una procedura di insolvenza a suo carico ai sensi del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio. D'altra parte, tale esclusione dovrebbe consentire di avvalersi dell'ordinanza di sequestro conservativo a garanzia del recupero di pagamenti pregiudizievole effettuati dal debitore a terzi», sembrerebbe che la sfera applicativa del reg. 655/14 sia più ampia del regolamento 1215 del 2012, dovendovi rientrare nel primo, nonostante la esclusione di cui al punto *sub a)*, anche i crediti da mantenimento e assimilati, non ricompresi, invece, nel regolamento 1215 del 2012. Allo stesso modo, con riguardo all'esclusione *sub c)*, sebbene il reg. 1215/2012 all'art. 1, comma 2, lett. b) riporti esattamente lo stesso testo, sempre il *considerando* 8 del reg. 655/2014 esclude «i crediti vantati



Sono necessarie alcune precisazioni sulle esclusioni relative ai debitori già sottoposti a procedure di insolvenza e all'arbitrato.

Con riferimento alla prima, l'art. 2, par. 2, lett. c) reg. deve leggersi in combinato disposto con l'art. 46, par. 2, reg. secondo il quale «gli effetti dell'apertura della procedura di insolvenza su misure di esecuzione individuali, quale l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sono disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta». Si ricorda, inoltre, che in materia di procedure di insolvenza transfrontaliera, il reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio¹⁶, del 29 maggio 2000 (confermato sotto questo profilo dall'art. 18 reg. UE 848/2015, del 20 maggio 2015), all'art. 15 stabilisce che «gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è sprossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente», in tal modo riconoscendo prevalenza alla legge interna degli Stati membri, in linea con quanto previsto dal citato art. 46, par. 2. Ciò detto, ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. c), reg. pur quando il diritto interno dello Stato in cui sia pendente un giudizio di condanna nei confronti di un debitore assoggettato in un altro Stato ad una procedura di insolvenza, consenta la prosecuzione del predetto giudizio di condanna, il creditore non potrebbe comunque richiedere una OESC proprio perché sarebbe rivolta contro un debitore “fallito” [ex art. 2, par. 2, lett. c)]. Invece, ai sensi dell'art. 46, par. 2, se la misura cautelare è stata già concessa contro un debitore, solo successivamente assoggettato a procedure di insolvenza, l'esecuzione della stessa potrà cessare o essere impedita solo se previsto dalla legge dello Stato membro in cui va eseguita. Evidentemente il legislatore europeo con l'introduzione di uno strumento unico che deve aiutare il creditore ad ottenere una misura cautelare riconoscibile in ogni Stato, ha inteso evitare a monte i possibili problemi che potrebbero sorgere nei rapporti di prevalenza tra fonti sovranazionali diverse, almeno per quanto attiene alla fase di concessione del provvedimento. Di contro, con il rinvio alla normativa interna della fase dell'esecuzione, è la stessa legge che dovrà occuparsi anche dei possibili conflitti tra la misura cautelare europea già concessa e le procedure concorsuali che interessano il medesimo debitore¹⁷.

Per quanto concerne l'arbitrato, la sua esclusione dall'ambito applicativo dell'OESC, è sembrata da una parte in linea con l'impianto del regolamento nel suo complesso il quale si riferisce all'attività propriamente giurisdizionale, là dove l'arbitrato consente una risoluzione stragiudiziale della lite, e con un'interpretazione sistematica della normativa europea secondo cui il lodo arbitrale non costituisce «un titolo esecutivo equiparabile ad una “decisione

nei confronti del debitore del debitore nel contesto della procedura d'insolvenza» ma non quelli «per i quali il curatore del fallimento che intendesse richiedere la cautela nei confronti di terzi per garantire la fruttuosità di azioni di tipo recuperatorio/revocatorio a favore della massa rimediando così alla *fraus creditorum*».

¹⁶ Vigente all'epoca dell'introduzione del reg. 655/2014.

¹⁷ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 501.



giudiziaria” (nonostante quanto prevede il nostro art. 824 *bis* c.p.c. per il lodo rituale)¹⁸; dall'altra però costituisce una disparità di trattamento nei confronti di un creditore di una somma di denaro soggetto ad una convenzione arbitrale che escluda il ricorso ad un giudice ordinario, anche in via monitoria o comunque per il recupero dei crediti di natura pecuniaria¹⁹.

Sono altresì esclusi dall'ambito applicativo della misura cautelare europea, i depositi azionari. Qui è evidente la differenza rispetto a quanto previsto dalla disciplina nazionale *ex* art 671 c.p.c. secondo la quale il sequestro conservativo – al netto dell'ipotesi disposta dall'art. 2905, 2° comma, c.c. che è strumentale all'azione revocatoria – una volta concesso, non è vincolato a colpire specifici conti bancari, crediti o beni del debitore, là dove la OESC deve necessariamente interessare un determinato conto bancario del debitore già identificato, su cui siano depositate somme di denaro, in qualsiasi valuta, detenute dal debitore o in suo nome, ma non anche i depositi bancari di titoli azionari, obbligazionari o di altro genere. Contro tale esclusione si è obiettato che l'asserito debitore potrebbe agevolmente evitare il rischio di subire il vincolo derivante del sequestro investendo il proprio patrimonio in titoli di varia natura, «lasciando la banca depositaria, che spesso gode di un pegno generale su tali titoli, nella loro pacifica detenzione»²⁰. È vero anche che il principio di sussidiarietà in base al quale la misura cautelare europea si affianca, senza sostituirsi, a quelle interne che ben possono colpire tali titoli, rende almeno nella pratica meno “grave” la lacuna del regolamento.

Con riferimento all'ambito di operatività del reg. – e quindi del d.lgs. 152/2020 – bisogna altresì precisare che, oltre al solito *opting out* della Danimarca, nemmeno il Regno Unito vi ha aderito e pertanto entrambi i Paesi non ne sono vincolati²¹. In base ad una lettura del *considerando* 48 secondo cui detto regolamento «dovrebbe applicarsi soltanto a quegli Stati membri che sono da esso vincolati in conformità dei trattati», i creditori ivi domiciliati non potranno avvalersi della procedura in parola al fine di tutelare i propri crediti, così come i creditori domiciliati in altri Stati aderenti non potranno aggredire conti bancari istituiti presso istituti di credito presenti nei territori dei due Paesi in questione. Non è invece rilevante se è il debitore ad essere domiciliato in Danimarca o nel Regno Unito, qualora il conto corrente risulti ubicato in uno degli Stati che hanno aderito al regolamento. In tale ipotesi, difatti, sussistono i

¹⁸ A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 543; S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 669; M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 502 s.

¹⁹ A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 593 s.; A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 543.

²⁰ A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 589.

²¹ Con riferimento al Regno Unito, solo l'Irlanda ha dichiarato di voler partecipare all'adozione del regolamento, rimanendo escluse quindi, Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. Cfr. M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, cit., 153, che spiega il rifiuto di questo Paese con la circostanza secondo cui l'OESC, in sostanza, avrebbe imitato la *freezing injunction*, rispetto alla quale però, «il Reg. avrebbe offerto solo un pallido e quasi ingenuo rimedio, perché sguarnito dell'apparato deterrente che è il *contempt of court*, ossia la ampia gamma di sanzioni anche endoprocessuali cui soggiace il debitore inadempiente all'obbligo di fare piena e completa *disclosure* dei suoi *assets*, non solo il saldo di conto corrente, ed ovunque essi siano situati».



caratteri della transnazionalità di cui all'art. 3, e ciò alla luce della centralità del conto corrente e della garanzia del creditore che caratterizzano la procedura europea. Persino il *considerando* 8 esclude espressamente il solo debitore sottoposto a procedure di insolvenza, non anche quello domiciliato in Stati non aderenti²². A questa lettura restrittiva se ne è offerta un'altra mossa dall'intento di evitare il rischio della disparità di trattamento cui incorrerebbe un creditore ivi domiciliato che volesse procedere al recupero del credito in un altro Stato membro. Per superare l'*impasse*, è stato suggerito che quell'*incipit* del *considerando* 48 si riferirebbe all'impossibilità per detto creditore di optare per una OESC là dove la competenza ad emettere la misura spettasse ad un giudice interno²³. Ciò detto, se si legge anche la definizione di creditore presente nell'art. 4, n. 6 reg. 655/14, sulla base della quale egli è «una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro» la predetta lettura correttiva sembrerebbe essere smentita, poiché in questo caso né il Regno Unito né la Danimarca potrebbero essere considerati Stati membri²⁴. All'epoca dell'entrata in vigore del regolamento si auspicava una soluzione interpretativa differente che però ad oggi ancora non è stata prospettata, talché dobbiamo concludere per l'impossibilità di applicazione del reg. *de quo* ai creditori residenti negli Stati che si sono avvalsi dell'*opting out*.

4. Il procedimento per ottenere una OESC.

Il procedimento che il creditore deve porre in essere per procurarsi un'ordinanza di sequestro conservativo europeo emerge dal combinato disposto del reg. 655/2014 e del d.lgs. 152/2020. Stando all'art. 41 reg. all'istante «non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto». Ciò significa che almeno in astratto, il creditore può presentare domanda in autonomia compilando i moduli della procedura di cui al regolamento

²² S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 671.

²³ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 499, il quale precisa che se il legislatore europeo avesse inteso «introdurre nel reg. una norma come compare nei regolamenti comunitari la cui applicazione è esclusa per taluni Stati membri e che, invece, manca (e forse non a caso) nel “nostro” reg., allora ne deriverebbe che, davvero, per il creditore domiciliato nel Regno Unito e/o in Danimarca (che, in tale contesto, non è uno Stato membro) debba escludersi la possibilità di servirsi del novello strumento cautelare apprestato dal legislatore comunitario» e che secondo la suesposta lettura correttiva la «limitazione derivante dalla localizzazione del domicilio del creditore in uno Stato membro non vincolato al reg. sarebbe una vera e propria novità nell'ambito di quelle già sperimentate forme di europeizzazione della procedura civile in cui pure è dato intravedere una deroga, se così può dirsi, ad una loro generalizzata applicazione in ciascuno degli Stati membri dell'Unione».

²⁴ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 499 s.; in argomento cfr. altresì S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 671, il quale si chiede se nell'ipotesi in cui il debitore sia domiciliato in Danimarca o nel Regno Unito mentre il conto corrente sia allocato in Stati che hanno aderito al regolamento, «sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 3, vale a dire l'ubicazione del conto corrente da sequestrare in uno Stato diverso da quello del domicilio del creditore o dell'autorità giudiziaria adita (...) se possa comunque ricorrersi alla procedura di cui al regolamento quando il debitore domicili in uno Stato che ha effettuato l'*opting out*. Una lettura dell'art. 3 alla luce di tutta la procedura, che comunque è caratterizzata dalla centralità del conto corrente e dalla garanzia del creditore, fa propendere per la soluzione positiva anche perché il richiamo al *considerando* 8 con l'espressa menzione dell'esclusione per il solo debitore sottoposto a procedure di insolvenza sembra andare in questo senso».



di esecuzione del 2016²⁵. Di fatto, però, non è realmente una scelta libera, poiché tanto la gestione della procedura quanto la compilazione dei relativi moduli sono attività tutt'altro che semplici. Non è un caso che il nostro d.lgs. 152/2020 all'art. 9, almeno con riferimento ai procedimenti di impugnazione di cui al capo 4 reg. – che pure sulla base del richiamato art. 41 non richiedono la rappresentanza di un avvocato – dispone espressamente l'obbligo per le parti di farsi assistere da un difensore²⁶.

Ciò detto, il procedimento che si svolge *inaudita altera parte* fino all'emissione dell'ordinanza (art. 11 reg.), cambia a seconda che il creditore sia già in possesso di un titolo esecutivo. Da questa circostanza derivano una serie di differenze procedurali le quali riguardano la competenza del giudice ad emettere l'ordinanza, le attività che gravano sul creditore istante (dalla dimostrazione del *fumus*, alla prestazione di idonea garanzia), e la ricerca di informazioni relative al conto corrente da sottoporre a vincolo.

4.1 Ufficio giudiziario competente.

Il giudice competente ad emettere l'ordinanza muta a seconda che il creditore richieda il sequestro conservativo prima di aver avviato un procedimento di merito contro il debitore – o comunque in pendenza del medesimo fino a quando non sia emessa una decisione giudiziaria, approvata o conclusa una transazione giudiziaria – [art. 5 par. 1, lett. a) reg. 655/2014], oppure a seguito dell'ottenimento del titolo esecutivo valido per imporre al debitore di adempiere [ossia una decisione o una transazione giudiziarie, o anche un atto pubblico, *ex* art. 5, par. 1, lett. b)].

Nel primo caso è competente l'autorità giudiziaria dello Stato membro che sulla base delle «pertinenti norme di competenza applicabili» è tenuto a conoscere della causa e a pronunciarsi sul merito (art. 6, par. 1), con l'eccezione relativa all'ipotesi in cui il debitore è un consumatore che abbia concluso un contratto con il creditore estraneo all'attività commerciale o professionale per la quale è competente lo Stato membro in cui è domiciliato il debitore stesso (art. 6, par. 2); nel secondo caso è competente l'autorità giudiziaria dello Stato membro che ha emesso il titolo esecutivo o nel quale è stato redatto l'atto pubblico (art. 6, par. 3 e 4).

Ora, sulla base delle «pertinenti norme di competenza» potrebbero essere individuati due o più giudici di Stati membri diversi, alternativamente competenti²⁷. Se la richiesta della cautela avviene *ante causam* il creditore avrebbe la

²⁵ P. BIAVATI, *Il sequestro conservativo europeo su conti correnti bancari*, cit., 869 ss., secondo cui «anche sulla base dell'esperienza degli altri regolamenti» per la proposizione della domanda, «i requisiti degli artt. 125 e 131 c.p.c. si debbano ritenere rispettati. Del resto, la marcia verso l'impiego di moduli standard, favorita dal processo telematico, è in atto anche in Italia».

²⁶ A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 585, secondo il quale i regolamenti e i moduli disponibili sul Portale europea della giustizia elettronica, compilabili *online*, sono talmente complicati che «da sconsigliare che il privato cittadino si avventuri nella "selva selvaggia" delle norme europee e delle annesse questioni di giurisdizione». Su i procedimenti di impugnazione di cui al capo 4 del reg. 655/2014, v. *infra* §§ 6 ss.

²⁷ Di questo avviso è M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 505, il quale ritiene che tali norme siano tanto quelle individuate dal reg. UE n. 1215/2012 concernente appunto, «la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», quanto quelle delle legislazioni nazionali, considerato che il reg. 655/2014 si applica anche



possibilità di scegliere liberamente tra uno di quelli così individuati e rimanere comunque libero di incardinare la causa di merito presso un altro²⁸.

Qualora invece, l'istanza di OESC sia proposta durante la pendenza della causa nel merito, la competenza ad emettere l'ordinanza deve spettare allo stesso giudice presso cui è già incardinata la causa; se così non fosse, il diverso giudice adito dal creditore, sarebbe comunque tenuto a dichiarare la propria incompetenza in ragione della litispendenza.

Ancora, ai sensi dell'art. 6, par. 3 e 4, reg. l'OESC può essere richiesta successivamente all'ottenimento di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico al fine di conseguire la tutela cautelare del credito risultante da quei titoli²⁹.

Si deve quindi distinguere. Richiedere un'OESC da eseguire in un Paese diverso da quello di origine da parte di un creditore munito di decisione giudiziaria, transazione giudiziaria e atto pubblico già esecutivi, seppur provvisoriamente (almeno con riferimento alla decisione giudiziaria), presenta profili di effettiva utilità e non pare generare particolari problematiche applicative. In tale caso infatti, quella stessa efficacia esecutiva di cui sono muniti i titoli è di per sé destinata a dispiegarsi autonomamente in tutti gli Stati membri e con la concessione della tutela cautelare da parte dei giudici del Paese d'origine si tratterebbe solo di anticipare degli effetti destinati comunque a prodursi.

Qualora, invece, il creditore munito di uno di quei titoli esecutivi intenda richiedere una OESC da eseguirsi nel medesimo Stato di origine, la dottrina si divide. Da una parte si dice che si porrebbe un problema del difetto di interesse in capo all'istante – e quindi l'impossibilità di provare il *periculum in mora* – poiché ben potrebbe, piuttosto, porre in esecuzione direttamente il titolo senza doversi preventivamente munire anche della misura cautelare. L'art. 16, par. 3 e 4, reg. infatti, dispone nel senso che l'OESC possa essere negata qualora il creditore abbia ottenuto un provvedimento nazionale equivalente tale da rendere l'emissione di una OESC non più opportuna. Cosicché, non

nei confronti dei debitori domiciliati in Stati terzi. A questo proposito, in nota 17 sottolinea la circostanza secondo cui la definizione di debitore contenuta nell'art. 4, n.7 reg., non precisa che deve essere domiciliato in uno Stato membro, e che l'art. 28, par. 4, prevede la possibilità che l'OESC sia pronunciata nei confronti del debitore «domiciliato in un Paese terzo».

²⁸ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 505 s., il quale evidenzia come, sebbene nel nostro ordinamento la scelta del giudice della cautela incida definitivamente sull'individuazione di quello del merito, nel sistema del regolamento non si incontrano ostacoli tanto che nell'art. 10 reg., che si occupa dell'instaurazione del giudizio di merito, non vi sono elementi che facciano presumere la necessaria coincidenza tra competenza cautelare e di merito. Oltretutto nella versione definitiva del reg. è stata eliminata la previsione originariamente contenuta nell'art. 6, par. 2, secondo periodo, della proposta della Commissione, a detta della quale «ove una o più autorità giudiziarie siano competenti a conoscere del merito, è competente l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il ricorrente ha iniziato o intende iniziare l'azione di merito». Precisazione che avrebbe anche evitato in radice il rischio del c.d. *forum shopping*.

²⁹ Deve essere osservato che dalla lettura dell'ultima parte del *considerando* 18, par. 3, avente ad oggetto la valutazione di opportunità della costituzione di una garanzia da parte del creditore, la decisione giudiziaria di cui l'ordinanza di sequestro conservativo mira a garantire l'esecuzione può non essere ancora esecutiva.



rivedendosi alcuna utilità pratica, il ricorso allo strumento cautelare eurounitario dovrebbe ritenersi negato³⁰. Dall'altra parte, si privilegia la soluzione più liberare sulla base del fatto che il reg. 655/14 all'art 3, par. 1, lett. b) riconosce espressamente la possibilità di richiedere un'OESC da eseguirsi nello stesso Paese in cui è stata emessa. L'art. 16, inoltre, piuttosto che escludere *a priori* la concessione dell'OESC quando l'ordinamento italiano mette a disposizione dell'istante un provvedimento equivalente, ne contesta l'opportunità nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto detto provvedimento. Vi è più che il rango primario della norma eurounitaria risolve gli eventuali conflitti tra regolamento e norme interne in favore del primo³¹.

Il d.lgs. 152/2020 dedica un'unica disposizione integrativa delle precedenti, ossia l'art. 2, necessaria a determinare l'ufficio giudiziario competente ad emettere l'ordinanza europea là dove il credito risulti fondato su un atto pubblico. Disposizione che se vogliamo risulta ultronea poiché non fa altro che confermare quanto già previsto dal regolamento individuando la competenza nel giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato.

4.2. Procedimento.

Al fine di garantire il cosiddetto effetto sorpresa, di cui al *considerando* 15, finalizzato ad evitare che il debitore sottragga il proprio patrimonio trasferendolo in altri Paesi, questi non verrà messo a conoscenza della proposizione della domanda e tanto meno della emissione del provvedimento fino all'avvenuta attuazione dello stesso³². Così operando, però, si comprime inevitabilmente il diritto al contraddittorio. *Vulnus* che almeno nella dottrina italiana è pacificamente accolto e giustificato – seppur per limitati periodi di tempo – in determinate situazioni, tra cui vi rientrano quelle caratterizzate dalla legittima disuguaglianza data dal possesso del titolo esecutivo o, comunque, dalla particolare tutela riconosciuta al creditore³³. Si pensi, a questo proposito, al procedimento monitorio *ex artt.* 633 c.p.c. ss., caratterizzato dal contraddittorio eventuale e differito proprio perché subordinato all'istanza del debitore che

³⁰ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 510 s., il quale si occupa anche del caso in cui a richiedere un'OESC sia un creditore munito transazione giudiziale o di atto pubblico. Il provvedimento cautelare è ammissibile solo se strumentale al successivo giudizio di merito, la cui mancata instaurazione determina la revoca della misura eventualmente concessa. Pertanto, secondo l'A., apparirebbe incongruo concedere un sequestro conservativo basato su tali titoli poiché la misura cautelare risulterebbe non solo sganciata dalla successiva necessaria instaurazione del giudizio di merito entro un termine perentorio, ma anche disposta «senza alcuna valutazione relativa al *fumus* (arg. *ex art.* 7, par.1)» da parte di «un giudice la cui competenza nel merito potrebbe ben essere esclusa dalla presenza nell'atto pubblico, ad es., di una clausola di giurisdizione esclusiva a favore di un giudice estero». Tanto che, almeno nel nostro ordinamento, sarebbe opportuno concedere al creditore un'ordinanza di sequestro conservativo nei soli casi in cui i titoli sui quali dovrebbe fondarsi – decisione giudiziaria, transazione giudiziaria, o atto pubblico – siano atti già esecutivi «e, per di più, quando la loro concreta esecuzione debba aver luogo in un altro Stato membro».

³¹ M.L. GUARNIERI, *Il sequestro conservativo di averi bancari nel sistema cautelare di derivazione europea*, cit., 115.

³² M.C. PAGLIETTI, *Il regolamento 655/2014 sull'ordinanza di sequestro conservativo*, cit., §4, secondo cui la scelta sarebbe in «disarmonia rispetto alla consolidata tendenza europea a elevare il confronto dialogico quale garanzia di difesa delle parti».

³³ In argomento, cfr. M.C. PAGLIETTI, *Il regolamento 655/2014 sull'ordinanza di sequestro conservativo*, cit., 42; A. BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1990, 52 ss.; e soprattutto v. G. TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, 193 ss. *Contra*, per un'impostazione che ritiene che il contraddittorio abbia avuto ingresso nel processo di esecuzione forzata solo a seguito della riforma dell'art. 111 Cost., B. CAPPONI, *Alcuni problemi su contraddittorio e processo esecutivo (alla luce del nuovo art. 111 della Costituzione)*, in *Riv. esec. forz.*, 2001, 28 ss.



propone opposizione *ex art. 647 c.p.c.* contro il decreto ingiuntivo concesso dal giudice sulla base della domanda e della sola documentazione depositata dal ricorrente. Allo stesso modo, e come si avrà occasione di esaminare meglio nel prosieguo, anche per l'emissione dell'OESC il giudice decide sulla fondatezza del credito e sul rischio del venir meno della garanzia patrimoniale (artt. 7 e 21), basandosi sulla documentazione e sulle informazioni fornite nell'istanza presentata da una sola parte (art. 9). Pure in questo caso il confronto tra le parti è solo rinviato poiché, dopo l'attuazione della misura cautelare, saranno notificate al debitore la domanda, l'ordinanza e la documentazione esibita all'autorità giudiziaria adita, successivamente alle quali egli avrà il diritto di contestare il provvedimento o la sua esecuzione per vizi, di merito o procedurali (artt. 33, 34, 35 e *considerando* 17 e 30)³⁴.

Ebbene, l'art. 7 reg. prevede che l'ordinanza di sequestro conservativo sia emessa «allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria dell'urgente necessità di una misura cautelare». Questa norma fornisce delle indicazioni con riferimento al *periculum* consistente nel «rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile» (1° comma), e al *fumus* che può ritenersi sussistente qualora il creditore abbia fornito prove sufficienti per far supporre che «qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato» la sua domanda di merito «sarà verosimilmente accolta» (2° comma)³⁵. La norma quindi pare distinguere due ipotesi, a seconda che il creditore abbia ottenuto (1° comma) o meno (2° comma) un titolo esecutivo prima della presentazione dell'istanza di tutela cautelare europea.

Dunque, l'art. 7, letto alla luce del *considerando* 13 secondo il quale «la nozione di procedimento di merito dovrebbe comprendere ogni procedimento inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante, inclusi, ad esempio, i procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento e i procedimenti come la “*procédure de référé*” francese» fa sì che la discrezionalità riconosciuta al giudice nella valutazione dei presupposti per la concessione della misura cautelare non debba graduarsi a seconda dei due casi riportati separatamente nella norma richiamata. Infatti, a prescindere dal tipo di procedimento, sommario o monitorio, la fondatezza della domanda deve essere comunque stabilita all'esito di un'istruttoria per lo più scritta. Viene da sé che per concedere l'OESC a seguito di un procedimento di merito già concluso, il giudice è tenuto a determinare più il *periculum* che il *fumus* della domanda, poiché quest'ultimo sarà stato già valutato nel relativo procedimento; diversamente, se la causa di merito non è stata ancora instaurata, il

³⁴ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 677, il quale sottolinea come «in questa prima fase sembra farsi strada l'idea che il diritto all'equo processo si identifichi col mero diritto all'esecuzione. Ciò non deve meravigliare, atteso che la sua garanzia va letta nell'ottica UE che non è pienamente coincidente con quella CEDU in cui è assente quella funzionalizzazione della tutela dei diritti fondamentali agli obiettivi del Mercato Unico».

³⁵ A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 544.



giudice può vantare una maggiore discrezionalità nella valutazione della domanda nel suo insieme³⁶. Ad ogni modo in Italia sull'individuazione del *periculum* andranno osservati gli orientamenti già formati con riguardo all'art. 671 c.p.c. e al «fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito» che come è noto si riferiscono sia agli elementi oggettivi consistenti, tra gli altri, nell'effettivo depauperamento del patrimonio, sia a quelli soggettivi consistenti in atti o comportamenti posti in essere dal debitore che facciano ragionevolmente presumere la sua volontà di sottrarre beni alla futura esecuzione forzata³⁷.

Il creditore presenta domanda, su modello uniforme, contenente gli elementi di cui all'art. 8, ossia oltre alle generalità delle parti, l'indicazione dell'importo per cui si procede, della banca presso cui è allocato il conto da sottoporre a sequestro, del titolo esecutivo di cui si ha la disponibilità – o in mancanza, l'indicazione di ogni elemento utile a suffragio dell'istanza nonché la dichiarazione di aver avviato il procedimento di merito – le prove di cui dispone e ogni altra documentazione «giustificativa pertinente».

Qualora il giudice ai sensi dell'art. 12 decida di subordinare la concessione della misura alla costituzione di una garanzia da parte del creditore che non abbia già ottenuto un titolo esecutivo – salvo il caso che disponga una dispensa in via eccezionale – sarà tenuto ad individuarne natura ed entità, proporzionata rispetto all'importo del credito e sufficiente a «impedire abusi della procedura», di cui comunicherà al creditore importo e forme che saranno quelle ammesse dal diritto interno dello Stato membro.

L'istruttoria si svolge in modo informale e pressoché per iscritto, poiché incentrata alla massima celerità tipica di tutti i procedimenti in materia cautelare, *a fortiori se ante causam*. Il giudice, infatti, decide sulla base delle informazioni e delle prove documentali inserite nella domanda del creditore, eventualmente integrabili su sua richiesta. Eccezionalmente (se non comporta ritardi nella procedura) può avvalersi di ulteriori mezzi istruttori previsti dal diritto interno tra cui anche l'audizione del creditore. Ciò detto, l'istante è tenuto ad avviare il procedimento di merito entro un termine perentorio di 30 giorni dal deposito della domanda o di 14 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza, se questa data è posteriore, pena la revoca o la cessazione degli effetti della misura se già eseguita. Il termine sarà prorogabile a garanzia delle esigenze del debitore su richiesta di quest'ultimo, anche per agevolare le parti alla risoluzione del contenzioso (art.10), e si intenderà rispettato se il creditore abbia fornito all'autorità giudiziaria la prova dell'avvio del procedimento entro il medesimo termine. Ciò significa che il creditore è onerato non solo dell'avvio del procedimento ma anche della relativa comunicazione, attività che potrebbe risultare poco agevole quando il giudizio di merito deve essere instaurato presso uno Stato membro diverso da quello di origine³⁸. Se l'ordinanza deve essere eseguita nello Stato in cui è stata concessa, è quello stesso Stato membro a doversi incaricare anche della revoca; in

³⁶ S. GUZZA, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 674.

³⁷ G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. III, Bari, 2019, 271.

³⁸ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 518 s.



caso contrario, è lo Stato di origine che revoca l'ordinanza e trasmette poi il modulo relativo all'autorità dello Stato membro di esecuzione, la quale adotterà le misure necessarie.

4.3. L'emanazione dell'ordinanza di sequestro conservativo europeo.

L'ordinanza deve essere emessa entro i termini piuttosto stringenti del quinto o decimo giorno lavorativo successivo al deposito – comunque non perentori non essendo prevista alcuna ipotesi di inefficacia della OESC – o se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore, a seconda che abbia o meno già ottenuto il titolo esecutivo. Essa può essere di accoglimento o di rigetto, totale o parziale. Se l'autorità emittente ritenesse necessaria una integrazione della produzione documentale già fornita dal creditore, allora il termine di conclusione del procedimento per emettere l'ordinanza subirà un allungamento. Diversamente dal nostro diritto interno, non è previsto che in un momento successivo alla concessione della misura *inaudita altera parte* sia fissata un'udienza per coinvolgere il debitore, il quale come detto, ne verrà informato solo una volta eseguita.

L'art. 19 reg. descrive il contenuto dell'ordinanza con cui si dispone il sequestro conservativo europeo, stabilendo che deve essere composta di due parti: la parte A – diretta alla banca, al creditore e al debitore – contenente le varie informazioni da comunicare ai soggetti coinvolti tra cui le generalità delle parti coinvolte, le indicazioni per individuare l'autorità giudiziaria e la banca presso cui è allocato il conto corrente (il relativo numero di conto può essere stato ottenuto anche a seguito di richiesta di informazioni *ex art. 14 reg.*), la somma per la quale si procede, la data di emissione dell'ordinanza, l'autorizzazione al dissequestro delle somme se richiesto dal debitore, o al deposito presso il conto corrente del creditore della somma per la quale si è proceduto; la parte B – diretta solo al creditore e al debitore in aggiunta alle informazioni contenute nella parte A – comprendente a) la «descrizione dell'oggetto della controversia e del ragionamento che ha indotto l'autorità giudiziaria ad emettere l'ordinanza»; b) «l'importo della garanzia eventualmente costituita dal creditore» ed ulteriori elementi eventuali tra cui c) il termine per l'avvio del procedimento di merito di cui il creditore deve fornirne prova all'autorità giudiziaria emittente; d) l'indicazione dei documenti che devono essere tradotti; e) l'indicazione che spetta al creditore avviare l'esecuzione dell'ordinanza, trasmetterla all'autorità competente dello Stato di esecuzione, e incaricarsi delle notificazioni al debitore; f) i mezzi di ricorso esperibili dal debitore. Con riferimento al punto *sub c)* della parte B, vi è da dire che il giudice adito ha comunque il potere di fissare un termine diverso dai 30 giorni decorrenti dalla domanda o dei 14 giorni dalla concessione dell'ordinanza previsti dall'art. 10 reg. In caso di distonia, considerata la discrezionalità riconosciuta



all'autorità giudiziaria durante questa fase, il creditore dovrebbe attenersi a quello indicato nel provvedimento del giudice anche perché è la norma stessa a riconoscergli questo potere³⁹.

In ragione dei brevi termini entro i quali deve essere avviato il giudizio di merito a pena dell'inefficacia del provvedimento, nonché della maggiore tutela da riservarsi al debitore che, si ricorda, è ancora ignaro della procedura a suo carico, è evidente che l'ordinanza è pensata per essere provvisoria. Provvisorietà confermata dall'art. 20 secondo cui essa conserva efficacia sino alla revoca (la quale può dipendere anche da una decisione giudiziaria che accerti l'inesistenza del credito), alla cessazione dell'esecuzione dell'ordinanza, oppure ancora al compimento dell'esecuzione forzata in relazione allo stesso importo indicato nel provvedimento⁴⁰.

L'ordinanza di rigetto totale o parziale può essere impugnata da parte del creditore entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, a norma dell'art. 21 reg. Si tratta di un'azione che dà vita ad una fase distinta del procedimento che solo nel caso di rigetto totale si svolgerà ancora una volta in assenza del contraddittorio con il debitore, sempre al fine di garantire il predetto effetto sorpresa. Quest'ultimo verrà meno in caso di rigetto parziale, poiché si deve necessariamente coinvolgere il debitore nel procedimento, tanto che spetta al creditore valutare come proseguire, se impugnare il provvedimento o riproporre l'istanza a causa di mutamenti delle circostanze (facoltà riconosciuta dal *considerando* 22 e dall'art. 35 reg.)⁴¹.

Solo a seguito dell'avvenuta conoscenza legale del debitore si aprirà per quest'ultimo la possibilità di impugnare il provvedimento, sostanzialmente opponendosi all'ordinanza per uno dei motivi *ex art.* 33, all'esecuzione della stessa ai sensi dell'art. 34, o richiedendo la revoca o la modifica del provvedimento (se sussiste una delle ragioni previste dall'art. 35 reg.), alla medesima autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Qualora previsto dal diritto nazionale, la revoca o la modifica possono essere disposte anche d'ufficio dalla stessa autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza⁴². Il medesimo potere deve essergli riconosciuto anche quando l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto integrale da parte del creditore si chiuda con un provvedimento di accoglimento. Nel caso in cui, invece, il rigetto sia parziale, si tratterà di coordinare «la possibile concorrenza di rimedi esperiti, per un verso, dal creditore ai sensi dell'art. 21 e, dall'altro, dal debitore ai sensi dell'art. 33»⁴³.

³⁹ S. GUZZA, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 677; A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 590 ss.

⁴⁰ A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 542.

⁴¹ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 517.

⁴² Per l'esame di questi rimedi si rinvia ai §§ 6 ss.

⁴³ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 517, il quale precisa che pure il provvedimento che decide l'impugnazione *ex art.* 21 reg. è a sua volta impugnabile, dal creditore e dal debitore, e ritiene tale fase fosse ascrivibile al procedimento del reclamo cautelare *ex art.* 669 *terdecies*, con la precisazione che garantita la necessaria l'alterità del giudice persona fisica, quella proposta dal creditore avverso il provvedimento di rigetto integrale avrebbe dovuto essere conosciuta da un altro giudice singolo al quale si sarebbe dovuta devolvere pure la successiva fase di impugnazione *ex art.* 21, senz'altro a contraddittorio integro, «destinata a concludersi, questa sì, con un provvedimento che da noi potrà dirsi reclamabile al collegio *ex art.* 669 *terdecies*».



In seguito all'emissione dell'ordinanza di sequestro, la procedura europea deve trovare il punto d'incontro con quelle nazionali, in quanto sulla base della reciproca fiducia fra gli ordinamenti, la fase successiva di esecuzione del provvedimento è disciplinata dalla normativa interna dello Stato ove è allocato il conto bancario da sottoporre a vincolo. La banca, quindi, dopo la ricezione del modulo contenente l'OESC, provvede alla dichiarazione di blocco (anch'essa da effettuarsi su modello uniforme) relativamente alle somme risultanti dal titolo. In tal modo si canalizza la fase esecutiva nell'ambito della legge nazionale senza creare una gerarchia con gli altri strumenti cautelari messi comunque a disposizione del creditore, tutti astrattamente cumulabili all'OESC (art. 32 reg.). Questa soluzione se da una parte rispetta la fiducia e il principio di sussidiarietà tra gli Stati membri, dall'altra potrebbe non aver tenuto conto della circostanza che i diversi strumenti possano avere una modulazione temporale altrettanto diversa⁴⁴.

4.4. Ricerca delle informazioni.

Potrebbe accadere anche che il creditore non disponga di tutte le informazioni che gli occorrono relativamente all'esistenza di uno o più conti correnti del debitore da sottoporre a vincolo.

Emerge, quindi, l'ulteriore obiettivo sotteso al regolamento n. 655/14 di creare uniformità anche tra le procedure finalizzate ad ottenere, da Stato a Stato, quel tipo di dati. Tale uniformità è necessaria per superare i divari procedurali insistenti nei vari ordinamenti considerato che in alcuni di essi le informazioni sono accessibili attraverso le banche dati, in altri il debitore ha l'obbligo di dichiarare la consistenza del proprio patrimonio, in altri ancora si possono incontrare difficoltà più o meno incisive là dove la richiesta sia subordinata alla presenza del titolo esecutivo e al completamento di apposita procedura autorizzativa⁴⁵.

Dunque, anche a livello europeo con l'art. 14 reg. è stata prevista una procedura di ricerca delle informazioni su uno o più conti correnti intestati al debitore o a terzi per conto del debitore stesso. Si tratta di una norma già di per sé particolarmente articolata che si caratterizza per il complicato equilibrio tra l'esigenza di realizzazione della cautela del credito e la tutela della posizione del debitore, e riecheggia per certi versi la disciplina nazionale descritta dagli artt. 492 *bis* c.p.c. e 156 *bis* ss. disp. att. c.p.c. Quanto stabilito dal regolamento, poi, deve pure coniugarsi con l'art. 3 del d.lgs. 152/2020. L'14 reg., quindi, consente di presentare da parte del creditore già munito di titolo esecutivo, o provvisoriamente esecutivo – o in mancanza, al creditore titolare di un credito particolarmente cospicuo – allo stesso giudice adito per l'emissione della OESC un'istanza finalizzata a coinvolgere l'autorità di informazione dello Stato membro di esecuzione, all'uopo istituita, allo scopo di «ottenere le informazioni necessarie per consentire l'identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore». Ma procediamo per gradi.

⁴⁴ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 678.

⁴⁵ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 680.



Il regolamento 655/2014 ha previsto che ogni Stato membro debba istituire un'autorità di informazione, nonché individuare le modalità per ottenere i dati utili al creditore. Queste ultime possono consistere ne: 1) «l'obbligo per tutte le banche presenti sul territorio di rendere noto se il debitore detenga un conto presso di loro; 2) l'accesso diretto dell'autorità di informazione ai dati, eventualmente detenuti da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove»; 3) il potere delle «autorità giudiziarie di obbligare il debitore a rendere noto presso quale banca o quali banche del suo territorio detenga uno o più conti, qualora tale obbligo sia accompagnato da un provvedimento *in personam*» delle stesse autorità «che vieti il prelievo o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel suo conto o nei suoi conti fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'ordinanza di sequestro conservativo»; o comunque, 4) «qualsiasi altro metodo che sia efficace ed efficiente ai fini dell'ottenimento delle informazioni pertinenti, purché non risulti sproporzionato in termini di costi o di tempo». I dati ottenuti dallo Stato di esecuzione sono poi trasmessi con «sollecitudine» al giudice dello Stato richiedente che li inserirà nell'oggetto dell'ordinanza⁴⁶.

Come anticipato, la richiesta di informazioni può essere avanzata anche nel caso in cui «la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi e l'importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti» e delle prove fornite dall'istante. Queste devono essere idonee a dimostrare l'urgente necessità di ottenere tali informazioni, poiché in mancanza, l'esecuzione del titolo potrebbe risultarne compromessa stante il rischio di un'importante riduzione del patrimonio del debitore. L'art. 14 e il *considerando* 20 del regolamento 655/14 richiamano la medesima distinzione già presente con riferimento alla domanda del creditore di conseguire un'OESC *ante causam*, a seconda che sia già munito di un titolo esecutivo o non lo sia. Distinzione che determina una diversa graduazione sia dell'onere probatorio sia della discrezionalità del giudice, nel tentativo di contemperare da un lato, il diritto alla riservatezza del debitore – più pressante quando manchi il titolo esecutivo o se presente non sia già esecutivo – e dall'altro, l'esigenza del creditore di vedere garantita la tutela del suo diritto⁴⁷.

Ad integrazione della disciplina appena delineata, il d.lgs. 152 del 2020 dedica l'art 3 che al primo comma si occupa di individuare l'ufficio giudiziario competente a fungere da autorità di informazione che è indicato nel presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, o qualora nessuna delle precedenti sia ubicata nel territorio italiano, nel presidente del tribunale di Roma. Così operando il legislatore italiano ha determinato una frammentazione della competenza – giustificata nonostante il mancato coinvolgimento del debitore dal principio *actor sequitur forum rei* – la quale non potrà che influire sui tempi di evasione delle richieste diversi da un foro ad un altro. Al contempo non ha però ritenuto di introdurre una procedura che consentisse una

⁴⁶ A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 542.

⁴⁷ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 515.



rapida *translatio* d'ufficio nelle ipotesi, prevedibili, di erronea individuazione del presidente competente ad opera dell'autorità giudiziaria che ha richiesto le informazioni⁴⁸.

I commi successivi sono invece dedicati a completare la disciplina di ricerca di informazioni con modalità telematiche. Il 2° comma rinvia all'art. 492 *bis* c.p.c., 2° comma, 1° e 2° periodo in base al quale con l'autorizzazione concessa dal presidente del tribunale su istanza del creditore, il presidente stesso o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda telematicamente alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, al fine di acquisire tutte le informazioni «rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti». Delle operazioni, l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Il 3° comma dell'art. 3 prevede che nelle ipotesi in cui non siano funzionanti le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui agli artt. 492 *bis* c.p.c. e 155 *quater*, 1° comma, disp. att. c.p.c., questi potrà ottenere «dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute».

Se in Italia la ricerca si svolge tramite l'accesso e la consultazione, anche telematica, di pubblici archivi come stabilito dalle norme su richiamate, e ad agire è il creditore che si rivolge all'ufficiale giudiziario (art. 155 *ter* disp. att. c.p.c.) – o anche direttamente ai gestori delle banche dati, proprio in caso mal funzionamento delle predette strutture tecnologiche (art. 156 *quinquies* disp. att. c.p.c.) –, nella procedura eurolunitaria, i dati relativi ai conti bancari sono sempre acquisiti dall'autorità d'informazione dello Stato membro di esecuzione dell'OESC, ossia il presidente del tribunale, per il tramite dell'ufficiale giudiziario, che le trasmetterà all'autorità giudiziaria adita per emettere l'OESC e che ha formulato la richiesta in questione⁴⁹. La scelta in favore di questo tipo di procedura “da giudice a giudice” si spiega con l'esigenza di vincere i divari procedurali di cui si è detto in precedenza e se vogliamo, «di alleviare il creditore dagli ingrati oneri legati alla promozione di procedure conservative all'estero»⁵⁰. Oltretutto, trasmettendo le informazioni da autorità ad autorità senza diramarle direttamente al creditore, si è ritenuto di tutelare maggiormente il diritto alla riservatezza del debitore.

Il menzionato art. 3 d.lgs. 152/20, non ha richiamato i commi 5 ss. dell'art. 492 *bis* c.p.c. secondo cui, là dove l'ufficiale giudiziario ritrovi beni mobili o crediti del debitore presso terzi, può alternativamente sottoporli al pignoramento o, «quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che

⁴⁸ M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, cit., 155 s.

⁴⁹ A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 542; A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 590.

⁵⁰ M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, cit., 156.



sono nella disponibilità di terzi» invitare il creditore ad operare una scelta tra quelli che intenda pignorare⁵¹. Ciò vuol dire che nei casi transfrontalieri, nonostante il creditore sia già munito di titolo esecutivo, l'ufficiale giudiziario dovrà limitarsi a riportare le informazioni al presidente del tribunale affinché questi le trasmetta all'autorità giudiziaria all'estero. Né il principio di equivalenza impone di applicare anche per le azioni che si basano sul diritto europeo uniforme il regime nazionale più favorevole⁵².

Rispetto alla disciplina interna, quella europea denota una maggiore accessibilità alle informazioni in virtù del potere, verificata la sussistenza di specifici presupposti e condizioni, di presentare la relativa richiesta anche quando il titolo – la decisione, la transazione o l'atto pubblico – non sia esecutivo. Scelta funzionale all'effettività e alla velocizzazione della procedura stessa di richiesta delle informazioni. In Italia, ai sensi degli artt. 492 *bis* c.p.c. e 155 *bis* ss. disp. att. c.p.c., il creditore che intenda entrare in possesso di questi dati è tenuto a notificare preventivamente il titolo esecutivo al debitore o ad ottenere la concessione di una misura cautelare (v. art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c.), al fine di richiedere all'autorità giudiziaria competente l'autorizzazione all'accesso alle predette informazioni. Come detto, l'art. 14 e il *considerando* 20 per evitare un uso distorto dello strumento e il rischio di domande di OESC alla cieca, ne subordinano l'utilizzo alla sussistenza dei medesimi requisiti per i quali si può presentare l'istanza cautelare proprio al fine di «contestualizzare» la richiesta di informazioni a quella della cautela⁵³.

V'è però da segnalare che non sono stati stabiliti dei parametri di riferimento cui i singoli Paesi devono adeguarsi per collaborare nella ricerca e nella condivisione di informazioni, dal che non può non derivare la fisiologica disuguaglianza tra Stato e Stato a seconda degli strumenti e delle procedure già presenti nel diritto interno, tanto da poter giungere «alla situazione paradossale ma non certo inusuale per cui il debitore che risiede in uno Stato meno efficiente risulterà più protetto di uno che risiede in uno Stato dotato di pronta capacità di informazione»⁵⁴.

A complicare il quadro appena esposto si consideri altresì che la definizione di decisione accolta nell'art. 4, n. 8, reg. non riprende quella già contenuta nel precedente reg. UE 1215/2012, all'art. 2, lett. a). Quest'ultimo vi include

⁵¹ D. LONGO, *La ricerca telematica dei beni da pignorare e l'efficacia nel tempo dell'atto di precetto*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 454 ss., spec. 458 s., secondo cui una volta ottenuta l'autorizzazione a procedere alla ricerca telematica dei beni del debitore, l'istanza rivolta al presidente del tribunale *ex art.* 492 *bis* c.p.c. dispensa il creditore dal rivolgere un'altra istanza di pignoramento all'ufficiale giudiziario. In generale, sulla disciplina nazionale prevista dall'art. 492 *bis* c.p.c., cfr. anche per riferimenti, G.G. POLI, *La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*, in *Scritti dedicati a Maurizio Converso*, a cura di D. Dalfino, Roma, 2016, 431 ss.; ID., *La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*, in *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, a cura di D. Dalfino, Torino, 2015, 173 ss.

⁵² M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, cit., 156, il quale sul principio di equivalenza, richiama D.U. GALLETTA, *L'autonomia procedurale degli Stati membri dell'Unione europea: Paradise Lost?*, Torino, 2009, 30 ss. Cfr. L. SANDRINI, *Nuove prospettive per una più efficace cooperazione giudiziaria in materia civile*, cit., 301, secondo la quale le disposizioni di diritto interno «non debbono rendere il ricorso al provvedimento cautelare uniforme più difficile o oneroso, in altri termini meno vantaggioso, di quello a un provvedimento di diritto interno. In caso contrario sarebbe pregiudicata l'utilità dell'azione dell'Unione».

⁵³ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 681, secondo il quale «si spiega così il legame fra informazioni richieste e fruibilità della cautela evitandosi ogni circolazione delle stesse ed ogni ostensibilità a privati, fossero anche il creditore precedente».

⁵⁴ A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 544.



«anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento» ma non quelli «emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione», mentre l'art. 4 reg. si limita a definirla come «qualsiasi decisione emessa da un'autorità di uno Stato membro». Il rilievo non è di poco conto poiché da una parte, il richiamato art. 492 *bis* c.p.c. esige che il creditore interessato ad ottenere informazioni sul patrimonio del debitore debba munirsi di un valido titolo esecutivo, peraltro già notificato al debitore; dall'altra, l'art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c., come detto, attribuisce direttamente al creditore che debba eseguire un sequestro nazionale il potere di acquisire le summenzionate informazioni con modalità telematiche presso i pubblici archivi. Si dovrebbe pertanto ritenere che pure il creditore che abbia ottenuto un sequestro conservativo nazionale o un provvedimento anticipatorio di condanna al pagamento di somme di denaro, anche in sede sommaria o cautelare, abbia il diritto di procedere alla richiesta di informazioni sui conti correnti bancari del debitore allocati in uno Stato membro diverso poiché si tratta pur sempre di provvedimenti esecutivi che, se previamente notificati, sono automaticamente riconosciuti negli altri Stati membri ai sensi del reg. 1215/2012⁵⁵.

5. L'esecuzione dell'OESC.

Ai sensi dell'art. 22 reg., l'ordinanza europea di sequestro conservativo «è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività»⁵⁶. Mentre, per quanto concerne l'esecuzione della misura cautelare, gli artt. 23 ss. reg. rinviano alla legge nazionale dello Stato *ad quem*.

Sulla base delle disposizioni presenti nel reg. il provvedimento ottenuto deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione completo delle traduzioni. A questo punto la banca presso cui è acceso il conto da sequestrare esegue la misura disponendo: 1. il blocco delle somme ivi depositate fino alla concorrenza dell'esatto importo indicato nell'ordinanza, o se sono insufficienti di quelle disponibili sul conto; 2. il trasferimento della somma in questione a favore di un nuovo conto corrente appositamente istituito; 3. oppure ancora, se richiesto dal debitore,

⁵⁵ In questo senso v. A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 592. Dello stesso avviso A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 544; v. anche S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 672, il quale oltre ad evidenziare che anche la definizione di "pendenza del provvedimento di merito" viene a connotarsi di una certa autonomia poiché con tale locuzione devono ricomprendersi pure i procedimenti sommari quali il ricorso di ingiunzione proposto *ante causam*, richiama Corte giust. UE, C-555/18, secondo cui dette definizioni, tra cui vi rientrano anche quelle di atto pubblico, decisione giudiziaria e transazione giudiziaria, devono essere lette in modo autonomo rispetto alle definizioni nazionali.

⁵⁶ A tal proposito si considerino gli artt. 30 e 31 che riguardano rispettivamente il sequestro di conti congiunti fra debitore e terzi, e conti intestatari, e l'impossibilità di sottoporre a sequestro europeo i conti che sulla base del diritto interno non sono sequestrabili. Sono solo alcuni degli esempi di rispetto nei confronti del diritto interno dei singoli Stati.



il dissequestro delle somme al fine di accreditarle direttamente sul conto corrente del creditore già indicato nell'ordinanza (art. 24)⁵⁷. Quest'ultima è un'ipotesi di pagamento del credito ad azione esecutiva già iniziata da parte del debitore ma posto in essere dalla banca “nelle mani” del creditore e non in quelle dell'ufficiale giudiziario come invece dispone l'art. 494 c.p.c. Entro il terzo – o in circostanze eccezionali entro l'ottavo – giorno lavorativo dopo l'attuazione dell'ordinanza, la stessa banca deve emettere una dichiarazione *ex art. 25 reg.*, il cui contenuto è determinato dal modello previsto dal reg. 1823/2016, con la quale dare conto dell'avvenuta esecuzione del sequestro e della relativa data. La dichiarazione deve poi essere notificata al debitore unitamente al provvedimento stesso dell'autorità giudiziaria, all'istanza del creditore e ai documenti depositati, ai sensi del successivo art. 28 reg. A seconda che vi sia o meno coincidenza tra Stato di esecuzione e di emissione, la banca trasmetterà la dichiarazione: a) direttamente al giudice dello Stato di esecuzione; b) all'autorità competente (dello Stato membro di esecuzione), che la trasmetterà a sua volta al giudice che ha emesso l'ordinanza nonché al creditore.

Prima dell'emissione del d.lgs. 152 del 2020 ci si chiedeva come coordinare le nostre disposizioni interne con quelle del regolamento là dove le prime, nel caso di pignoramento presso terzi, prevedono la notifica al terzo e al debitore di un atto contenente, oltre all'ingiunzione *ex art. 492 c.p.c.*, gli elementi elencati nell'art. 543 c.p.c., tra cui la citazione del debitore a comparire all'udienza e l'invito rivolto al terzo di comunicare la dichiarazione *ex art. 547 c.p.c.*, e non solo la notifica dell'ordinanza di sequestro alla banca che dovrà poi procedere ai sensi dell'art. 25 reg.⁵⁸.

A questo proposito, l'art. 5 d.lgs. 152/2020 stabilisce che l'OESC deve essere eseguita in Italia nelle forme e con le modalità previste dall'art. 678 c.p.c., dopo la notificazione o comunicazione al debitore ai sensi del predetto art. 28 del reg. Nulla è detto con riferimento nel criterio di competenza territoriale applicabile che però non potrà essere quello indicato nell'art. 26 *bis*, 2° comma, c.p.c. che la attribuisce al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, bensì quello del *locus rei sitae*⁵⁹, e a scelta del sequestrante sarà la sede della filiale o della succursale della banca presso cui è allocato il conto da sottoporre a vincolo. Mentre, se il debitore è domiciliato in Italia, il *forum debitoris* rileverà solo per la competenza interna «in senso stretto» e non per quella giurisdizionale che come detto dipende dal luogo in cui si trovano i beni da espropriare⁶⁰.

⁵⁷ A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 543, il quale per gli aspetti critici delle notificazioni c.d. infracomunitarie, rinvia a C. RASIA, *Sui limiti di legittimità del rifiuto della notifica infracomunitaria da parte del destinatario dell'atto non tradotto. Il caso Weiss und Partner*, in *Int'l Ls*, 2008, n. 3-4, 127 ss.

⁵⁸ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 521.

⁵⁹ A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 606, che si riferisce alla comunicazione inviata dall'Italia ai sensi dell'art. 50 reg. 655/14, nella quale è stato designato «il tribunale del luogo di residenza del terzo (art. 678 c.p.c.), che procede secondo le norme dell'espropriazione presso terzi», come *forum executionis* ossia il luogo in cui si trova la banca presso la quale è allocato il conto.

⁶⁰ A. TEDOLDI, *Il D.lgs. n. 152/2020 sull'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 3 s., il quale fa riferimento alla Comunicazione inviata dall'Italia ai sensi dell'art. 50 reg. 655/2014, che designato per l'esecuzione della OESC il «tribunale del luogo di residenza del terzo (art. 678 c.p.c.), che procede secondo le norme dell'espropriazione presso terzi».



È a cura del creditore la trasmissione dell'ordinanza all'autorità d'esecuzione qualora differente da quella emittente. Inoltre, se ha richiesto una OESC dopo essersi munito di un titolo esecutivo consistente in una decisione giudiziaria o in una transazione giudiziaria, non trova applicazione la formalità prescritta dall'art. 156, 1° comma, disp. att. c.p.c. Cosicché il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva a conclusione del giudizio di merito, non è tenuto a depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e nemmeno a procedere alle notificazioni ai sensi dell'art. 498 c.p.c. Come si legge dalla relazione illustrativa al d.lgs. 152/2020, il meccanismo è pensato per le ipotesi in cui il creditore non disponga di un titolo esecutivo al momento della proposizione dell'istanza per la tutela cautelare, mentre nei casi in cui già ne sia in possesso, trattandosi di un titolo efficace senza necessità di *exequatur*, l'attività di deposito e notificazione risulterebbe superflua⁶¹.

Ciò detto, l'art. 5, 1° comma d.lgs. 152/20 precisa che si deve procedere «*successivamente* alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento», il che parrebbe voler subordinare la notifica del sequestro presso il terzo a quella dell'OESC al debitore. Così operando, però, verrebbe meno il tanto decantato effetto sorpresa in un momento di poco precedente all'esecuzione. La lettura preferibile, sulla base dell'ulteriore inciso contenuto sempre nell'art. 5, 1° comma che si riferisce all'OESC «attuata in conformità alle disposizioni del capo 3 del regolamento» lascia intendere che «un conto è l'attuazione dell'OESC mediante notificazione dei moduli *standard* alla banca *ex art. 24 reg. 655* e poi al debitore *ex art. 28 reg.*, altro conto è l'esecuzione (forzata) di tale ordinanza, nelle forme del sequestro presso terzi, ai sensi dell'art. 678 c.p.c.»⁶².

Gli effetti dell'OESC, che si producono dal momento della notificazione alla banca, sono gli stessi previsti agli artt. 2906, 1° comma, c.c., e 2913 cc. ss., che stabiliscono l'inefficacia relativa degli atti dispositivi posti in essere dal debitore sui beni sequestrati. La differenza consiste nel fatto che il vincolo apposto dalla banca equivarrà esattamente all'importo indicato nella domanda del creditore e nell'ordinanza, senza l'aumento della metà di cui all'art. 546 c.p.c. che risulterebbe incompatibile con l'art. 27, 1° comma reg., norma che obbliga il creditore ad assicurare il dissequestro di qualsiasi somma che «in seguito all'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo ecceda l'importo» ivi specificato. Allo stesso modo varranno i limiti alla pignorabilità dei beni *ex art. 545 c.p.c.* a sua volta richiamato dall'art. 671 c.p.c.

⁶¹ Si legga la relazione al sito http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0191_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none.

⁶² A. TEDOLDI, *Il D.lgs. n. 152/2020 sull'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 4, che precisa come «il meccanismo procedurale immaginato dal *conditum legum italicarum* è tutt'altro che perspicuo, anche alla stregua di quanto prevedono i successivi commi dello stesso art. 5 d.lgs. 152/2020».



Nessuna menzione per le ipotesi in cui la banca ometta di rendere la dichiarazione o se resa, la stessa venga poi contestata. Nel nostro ordinamento, pertanto, si è proposta l'applicazione dell'art. 678 c.p.c. sull'esecuzione del sequestro conservativo, che richiama quelle sul pignoramento presso terzi e quindi il meccanismo da attuare ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c. riguardanti rispettivamente la non contestazione del credito e la cognizione incidentale – che mira a determinare se l'OESC possa essere emanata oppure no – in caso di dichiarazione del terzo contestata. Con la precisazione che il presupposto necessario per l'avvio di un procedimento di cognizione sommaria consisterebbe nella disponibilità da parte del creditore del titolo esecutivo. L'OESC inoltre «preludendo all'espropriazione forzata, da attuare *more solito* secondo le norme interne allo Stato membro di esecuzione», si convertirebbe in pignoramento ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. La mancanza del titolo esecutivo darebbe luogo, invece, alla sospensione della procedura di cognizione incidentale ed endoesecutiva – avente ad oggetto l'esistenza dell'obbligo della banca, terza sequestrata – almeno per il tempo occorrente al creditore per munirsi del titolo⁶³.

A conferma dell'applicabilità almeno in linea teorica della disciplina nazionale – salvo poi valutare la fattibilità della soluzione proposta – può leggersi l'art. 26 reg. secondo cui «l'eventuale responsabilità della banca per l'inosservanza degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente regolamento è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione». Il legislatore europeo del 2014, consapevole delle profonde differenze della normativa interna degli Stati membri che coinvolgono finanche il concetto stesso di titolo esecutivo, ha rinunciato a prevedere una disciplina unitaria e ha rinviato alle regole nazionali, dovendosi al più valutare se detto rinvio si riferisca alla legge sanzionatoria di natura sostanziale (art. 388 c.p.) o anche a quella processuale, tra cui il richiamato art. 548 c.p.c.⁶⁴. È però evidente che il reg. europeo faccia affidamento «su tutte le misure *lato sensu* compulsorie previste dai diritti nazionali» tra cui necessariamente quel complesso di regole specifiche che riguardano espressamente le conseguenze della reticenza del terzo nel processo esecutivo e che sono finalizzate ad evitarne la paralisi. Oltretutto parrebbe più ragionevole considerare che per responsabilità del terzo si intenda non solo quella sostanziale di tipo risarcitorio ma anche quella in generale legata «all'adempimento del credito secondo le affermazioni del creditore»⁶⁵. Diversamente opinando si frustrerebbero le esigenze e gli obiettivi stessi del legislatore europeo.

⁶³ A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 611.

⁶⁴ M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, cit., 158, nota 21, il quale ricorda che «in alcuni ordinamenti, la mancata dichiarazione del terzo è equiparata a una dichiarazione positiva, pur se il terzo potrà poi rivalersi sul debitore. In altri, la reticenza del terzo rende costui responsabile per il risarcimento dei danni che ne siano derivati al creditore istante. Negli ordinamenti dell'area tedesca, il rimedio risarcitorio sarebbe diretta conseguenza dell'inadempimento di un dovere d'informativa (Auskunftspflicht), per alcuni addirittura di natura privatistica, funzionale a consentire al creditore, titolare di una correlativa Auskunftsanspruch, di sincerarsi della effettiva esistenza del credito, senza però che la dichiarazione del terzo condizioni "in alcuna guisa il corso degli atti esecutivi"».

⁶⁵ M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, cit., 159, che richiama in nota 26, F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma, 1956, III, 54.



Ciò posto, nel totale silenzio del d.lgs. 152/2020 è necessario coordinare la disciplina europea con quella nazionale. È stato proposto che in caso di mancata dichiarazione del terzo, il creditore possa richiedere al g.e. la fissazione di un'udienza *ex art. 548 c.p.c.*, di fatto l'unica giacché non è prevista quella *ex art. 543 c.p.c.* Soluzione interpretativa per certi aspetti opinabile poiché darebbe luogo all'introduzione da zero di un procedimento «non» regolato dalla legge, tanto più che «né la ordinanza di sequestro conservativo notificata al *debitor debitoris* né tanto meno il modulo per la dichiarazione del terzo approntato dal reg. UE 2016/1823 recherebbero il monito al terzo, previsto dall'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c., sulle conseguenze della mancata risposta alla *provocatio ad declarandum*»⁶⁶. Per evitare dunque, che a seguito del silenzio della banca lo sfortunato creditore debba iniziare nuovamente tutta la procedura⁶⁷, sarebbe allora ipotizzabile che egli «chieda all'u.g. italiano di notificare al debitore e al terzo, contestualmente, la ordinanza di sequestro europeo e l'atto di pignoramento completo di tutti i crismi previsti dall'art. 543 c.p.c. Si forzerebbe un po' la lettera dell'art. 28 Reg. e dello stesso art. 5, D.Lgs. n. 152/2020, ma senza ledere alcun diritto del debitore e del terzo»⁶⁸.

6. Il regime dei rimedi nel reg. n. 655/14 UE.

Fino a questo momento la procedura si è svolta senza il coinvolgimento del debitore. Il difetto di contraddittorio, nonché il possibile *vulnus* al diritto di difesa, sono recuperati proprio con la fase successiva all'esecuzione nella quale si riconosce spazio al debitore per le eventuali contestazioni. Sono, infatti, previsti agli artt. 33-36 reg. degli appositi rimedi finalizzati ad opporsi alla misura, da proporre dinanzi all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, o a quella di esecuzione, a seconda che si intenda contestare rispettivamente i presupposti dell'emissione o l'esecuzione stessa dell'ordinanza⁶⁹.

⁶⁶ M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, cit., 159.

⁶⁷ In questo senso sembrerebbero esprimersi A. MAJORANO, *Il sequestro conservativo europeo dei conti bancari. Prime osservazioni sulla proposta di regolamento*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 257 ss., 281, secondo il quale il creditore potrebbe solo «intraprendere nei confronti della banca un'azione per il risarcimento di danni subiti»; M.L. GUARNIERI, *Il sequestro conservativo di averi bancari nel sistema cautelare di derivazione europea*, cit., 105, nt. 105, secondo cui «l'inerzia della banca, che nel nostro ordinamento rileva come forma di non contestazione, nel contesto regolamentare non è idonea a perfezionare la procedura, ma dà luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 26 reg. n. 655/2014».

⁶⁸ M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, cit., 159, il quale evidenzia come «Il D.Lgs., del resto, tace pure sull'atto di impulso che il creditore dovrà compiere per dare corso alla espropriazione del credito al saldo di conto corrente, nella ipotesi in cui il terzo renda la dichiarazione e il credito sia dunque colpito dal sequestro europeo. Si sarebbe dovuto chiarire quali atti il creditore debba depositare nella cancelleria del giudice competente per la formazione del fascicolo ed entro quale termine, ad instar di quanto previsto dall'art. 543, comma 4, ultima parte, c.p.c., che fissa il termine di trenta giorni a pena di inefficacia del pignoramento. Il rinvio del Reg. UE 655/2014 al diritto processuale nazionale (art. 46, Reg. UE 655/2014) farà peraltro sì, e almeno questo pare un punto fermo, che il sequestro europeo ottenuto *ante causam* si converta in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c., nel momento in cui il creditore ottenga una condanna esecutiva».

⁶⁹ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 682; A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 542; A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 613 ss.; P. BIAVATI, *Il sequestro conservativo europeo su conti correnti bancari*, cit., 865 ss.; M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 522 s.; M.C. PAGLIETTI, *Il regolamento 655/2014 sull'ordinanza di sequestro conservativo*, cit., 8 s.



Ai sensi dell'art. 33, il debitore può richiedere all'autorità giudiziaria dello Stato emittente (competenza confermata anche dall'art. 6 del d.lgs. 152 del 2020) la modifica o la revoca dell'ordinanza qualora: a) non ricorrono le condizioni o i requisiti stabiliti dal regolamento; b) l'ordinanza, la dichiarazione della banca ai sensi dell'articolo 25, l'istanza del creditore per ottenere l'OESC e i documenti dallo stesso depositati, non sono stati notificati o comunicati al debitore entro 14 giorni dall'esecuzione dell'OESC, a meno che entro i 14 giorni successivi alla comunicazione della contestazione del debitore al creditore, questi non vi ponga rimedio; c) i documenti non sono stati notificati o comunicati nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato; d) gli importi sottoposti a sequestro conservativo eccedenti quelli oggetto dell'ordinanza non sono stati dissequestrati; e) il credito la cui esecuzione il sequestrante intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stato pagato in tutto o in parte; f) una decisione giudiziaria di merito ha dichiarato infondato il credito che il creditore intendeva garantire mediante l'ordinanza; oppure g) la decisione giudiziaria di merito, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza sono stati riformati o, a seconda dei casi, annullati (le ultime ipotesi richiamano, in parte, quelle previste dall'art. 669 *novies*, 3° comma c.p.c.)⁷⁰.

L'art. 34, poi, prevede la possibilità per il debitore di contestare l'ordinanza ad esecuzione già iniziata, proponendo un'istanza al giudice emittente o al giudice dello Stato *ad quem*, se previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo, limitando o addirittura facendo cessare l'esecuzione della misura. Ne può conseguire l'esclusione di somme che sarebbero state esenti, o comunque non appartenenti al debitore, o il relativo dissequestro se: «i) il conto sottoposto a sequestro conservativo è escluso dall'ambito d'applicazione del presente regolamento»; ii) l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria, o dell'atto pubblico «che il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stata rifiutata nello Stato membro dell'esecuzione»; iii) l'esecutività della decisione giudiziaria è stata sospesa nello Stato membro d'origine; iv) è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, nel quale ultimo caso l'istanza del debitore può proporsi solo all'autorità giudiziaria dello Stato *ad quem*⁷¹.

L'art. 35 specifica invece i motivi per i quali sia il debitore sia il creditore possono richiedere la modifica del provvedimento con cui è stato disposto il sequestro qualora le circostanze che avevano giustificato l'emissione dell'ordinanza sono nel frattempo mutate, o se le parti coinvolte hanno transatto la controversia. L'autorità emittente, anche d'ufficio, può procedere alla modifica e alla revoca del provvedimento. Sulla base dell'art. 36, infine, sono individuate le forme attraverso le quali i mezzi di ricorso di cui alle norme precedenti, artt. 33, 34 e 35, devono essere presentati.

⁷⁰ Ne dà atto, A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 604, e 613 s.

⁷¹ A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 543.



La decisione che conclude questa fase di contestazioni è a sua volta impugnabile in base ad apposito modulo ai sensi dell'art. 37 reg., il quale nulla aggiunge con riferimento ai criteri di competenza, al procedimento che deve essere seguito, né alla forma che assumerà il provvedimento conclusivo. Ciò significa che anche in questo caso sarà il diritto interno di ciascuno Stato membro a completare la disciplina.

7. Le ipotesi di adattamento della disciplina europea con quella interna prima del d.lgs. 152/2020.

Nel periodo anteriore all'emanazione del d.lgs. 152 del 2020 si sono succeduti gli sforzi ricostruttivi della dottrina anche con riferimento all'individuazione della disciplina interna applicabile nel caso di proposizione dei suestipiti mezzi di ricorso e si optava, almeno tendenzialmente, tra il rito cautelare uniforme e quello previsto per le opposizioni *ex artt.* 615 e 617 c.p.c.

In particolare, la procedura *ex art.* 33 reg., in cui come detto sono elencate una serie di ipotesi che consentono il recupero del contraddittorio assente fino a quel momento, è stata accostata da taluni alla disciplina di cui all'art. 669 *sexies*, 2° comma, c.p.c. che prevede appunto l'instaurazione differita di un procedimento cautelare di primo grado a contraddittorio invertito – perché stimolato dal debitore – successiva alla concessione del sequestro *inaudita altera parte*, non invece a quella descritta dall'art. 669 *decies* c.p.c. che disciplina la modifica di un provvedimento emesso in udienza (possibilità non contemplata nella struttura del procedimento europeo)⁷². Il procedimento suindicato si sarebbe potuto concludere con un'ordinanza idonea a confermare, modificare o revocare la misura cautelare già disposta. Si ritenevano comunque opportuni degli adattamenti dal momento che il debitore non può ottenere a sua volta dal giudice un provvedimento *inaudita altera parte* ai sensi del 2° comma dell'art. 669 *sexies*, in quanto l'art. 36, par. 2 e 3., reg. stabilisce espressamente che la domanda contenente i motivi di cui agli artt. 33, 34 o 35, deve essere comunicata all'altra parte e la decisione deve essere emessa «dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni»⁷³.

Per quanto riguarda le ipotesi di ricorso *ex art.* 34, che come spiegato attengono alla contestazione dei vizi formali da parte del debitore esecutato, si è suggerito di farla rientrare nella disciplina prevista dall'art. 669 *duodecies*

⁷² S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 683, il quale rileva problemi di coordinamento con la disciplina interna italiana con i casi di cui all'art. 33 poiché se le lett. a)-c) dell'art. 33, par. 1, rappresentano senz'altro casi di contraddittorio differito le successive richiedono uno sforzo definitorio più complesso: «la richiesta fondata sul mancato dissequestro delle somme eccedenti l'accordata cautela (lett. d)); quella fondata sull'avvenuto pagamento del credito (lett.e)); quelle fondate sul venir meno del titolo (lett. f) e g)) seppure sembrino presentare carattere oppositorio in realtà non sono tali non essendovi stata antecedentemente possibilità di contraddittorio», «costituiscono una *species* del differimento del contraddittorio più che inquadarsi nel *genus* delle opposizioni/impugnazioni».

⁷³ M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 523, nt. 46; cfr. altresì P. BIAVATI, *Il sequestro conservativo europeo su conti correnti bancari*, cit., 870, che evidenzia come la procedura potrebbe svolgersi in assenza di contraddittorio sia quando le parti siano d'accordo per richiedere all'autorità giudiziaria la revoca o la modifica dell'ordinanza di sequestro per intervenuta successiva transazione sia nel caso, discutibile, di ordinanza emessa al di fuori dei presupposti del regolamento (ad esempio, nell'ipotesi di controversia interna e non transazionale); là dove la misura che era già stata concessa *inaudita altera parte*, verrà resa inefficace sempre *inaudita altera parte*.



c.p.c., la cui conoscenza si sarebbe devoluta al giudice che ha concesso la cautela o presso cui pende il giudizio di merito⁷⁴. Considerato però che la norma discorre di attuazione e non di esecuzione della misura cautelare «con una precisazione terminologica che non è meramente formale» e che l'ordinanza europea aggredisce i conti bancari, la sua fase attuativa, «per espressa previsione del nostro codice di rito – anche in virtù del richiamo ivi contenuto all'art. 491 c.p.c. – verrebbe ad atteggiarsi come una *species* delle vere e proprie esecuzioni sottostando, per questa via, al correlativo regime oppositorio». Se ne è dedotto quindi, che l'art. 34 descrive, al par. 1, lett. b) ipotesi che «si atteggianno» come opposizioni all'esecuzione poiché vi si fanno valere vizi che riguardano l'*an exequendum*, mentre al par. 2, una procedura che rispecchia quella di opposizione agli atti esecutivi (con devoluzione alla cognizione del giudice dell'esecuzione *ex artt.* 615 o 617 c.p.c.)⁷⁵.

Infine, il rimedio previsto dall'art. 37 reg. con il quale sia il creditore sia il debitore possono impugnare le decisioni emesse nei giudizi *ex artt.* 33, 34 e 35, avrebbe potuto seguire le forme le forme del reclamo cautelare *ex art.* 669 *terdecies* o «delle impugnazioni che fanno seguito alle sentenze che concludono i giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi»⁷⁶.

Altri invece hanno considerato problematico l'inquadramento nel rito cautelare uniforme a causa della natura «ibrida» o «spuria» dell'OESC⁷⁷ che contrasta con le caratteristiche strutturali del procedimento *ex artt.* 669 *bis* c.p.c. ss. Contro tale assimilazione è stato evidenziato che:

1. il rito cautelare uniforme mira sì all'emissione di una misura cautelare ma è previsto il pieno rispetto del diritto al contraddittorio;
2. le fasi dedicate ai rimedi del debitore sono più simili all'opposizione a decreto ingiuntivo *ex art.* 647 c.p.c., dove si recupera il *deficit* di contraddittorio, proprio perché essa si propone contro un'ordinanza già emessa a seguito di un'istruttoria unilaterale e pertanto incompleta;
3. in ogni caso, nessuno dei rimedi previsti a favore del debitore potrebbe essere esperito nelle forme di cui l'art. 669 *terdecies*, poiché a norma dell'art. 36 la domanda relativa al ricorso ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 «può essere presentata in qualsiasi momento», mentre il reclamo cautelare, come è noto, si propone entro 15 gg. Le doglianze così descritte, sarebbero più assimilabili a quelle di un'opposizione all'esecuzione o di un'opposizione al riconoscimento di sentenza straniera;

⁷⁴ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 683 s.; secondo M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 523, nt. 46, però, i motivi di cui par. 2 dell'art. 34, lett. iv), che rinvia all'art. 33, dovrebbero comunque rientrare nella disciplina di cui all'art. 669 *sexies* c.p.c.

⁷⁵ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 684.

⁷⁶ S. GUZZI, *Il regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari*, cit., 682, nt. 47; M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 517.

⁷⁷ Qualificazioni rispettivamente di A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., par. 3, e di P. BIAVATI, *Il sequestro conservativo europeo su conti correnti bancari*, cit., 859.



4. la riproposizione prevista dal regolamento in caso di rigetto dell'istanza deve fondarsi «sulla base di nuovi fatti o nuove prove»; diversamente l'art. 669 *septies* c.p.c. consente al creditore di presentare nuovamente l'istanza cautelare anche facendo leva solo su «nuove ragioni di fatto o di diritto»⁷⁸.

Considerate le suesposte differenze procedurali è stato suggerito di optare, ferma restando la competenza individuata nel tribunale, per un modello misto che facesse capo al regolamento per ciò che concerne l'iniziativa di parte, all'opposizione ad ingiunzione con riguardo alla fase di impugnazione del debitore e al rito sommario di cognizione per tutto quanto non espressamente disciplinato. Quest'ultimo, applicabile dinanzi al tribunale, appare «sufficientemente destrutturato per una cognizione veloce e compatibile con le forme telematiche che il regolamento favorisce»⁷⁹.

7.1. *Segue: dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/2020.*

L'entrata in vigore del d.lgs. 152/2020 pur avendo “chiarito” le forme applicabili nei procedimenti di impugnazione, non ha risolto tutti i dubbi. Preliminarmente, l'art. 4 del d.lgs. 152 del 2020, ha individuato nel tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento, l'autorità competente a decidere dell'impugnazione che, *ex art. 21 reg.*, il creditore dovrà proporre con ricorso avverso il provvedimento di rigetto. Questa norma pur ricalcando il secondo comma dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., non lo ha definito espressamente reclamo – a differenza del successivo art. 8 in merito all'impugnazione di cui all'art. 37 reg. – non solo e non tanto perché potrà essere proposto entro 30 gg. a norma dello stesso art. 21, e non invece nei 15 indicati nel richiamato art. 669 *terdecies* c.p.c., quanto piuttosto per la deroga al principio del contraddittorio, là dove la normativa europea ha disposto che detto giudizio, se ha ad oggetto un provvedimento di diniego totale, si svolga ancora una volta *inaudita altera parte* e sempre ad istanza del creditore (art. 21 reg.). Invero, aver «impresso» la collegialità già a questo primo grado di impugnazione, potrebbe determinare problemi in termini di incompatibilità, almeno nei tribunali di piccole dimensioni, qualora l'ordinanza collegiale di sequestro resa all'esito di questo giudizio sia poi impugnata dal debitore ai sensi dell'art. 33 reg. In questa fase, che si ricorda rappresenta il primo momento utile per il recupero del contraddittorio, *a fortiori* è necessario rispettare la regola dell'alterità dei giudici. Ciò nonostante l'art. 6, d.lgs. n. 152/2020, come si è visto, si occupa solo di individuare il giudice competente a conoscere del ricorso proposto dal debitore. Vi è più che a ciascuna parte è riconosciuto anche il potere di proporre reclamo, ai sensi dell'art.

⁷⁸ A.D. DE SANTIS, *Il sequestro conservativo europeo di conti correnti*, cit., 544; M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 516.

⁷⁹ P. BIAVATI, *Il sequestro conservativo europeo su conti correnti bancari*, cit., 871, il quale ritiene che anche la successiva impugnazione sarebbe proponibile mediante modulo nelle forme di cui all'art. 702 *bis* dinanzi alla Corte d'appello.



37 reg., avverso l'ordinanza di revoca o di conferma della misura conservativa, giungendo «a un totale di dieci diversi magistrati potenzialmente coinvolti su un cautelare singolo»⁸⁰.

Con riguardo all'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro ai sensi dell'art. 34 reg., l'art. 7 del d.lgs. 152/20, si limita, ancora una volta, ad individuare il giudice competente indicato nel tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.

Come detto, l'unica norma del d.lgs. 152 ad occuparsi espressamente del procedimento da seguire per tali impugnazioni è l'art. 8 che rinvia al reclamo *ex art.* 669 *terdecies* c.p.c. da proporsi comunque compilando apposito modulo presente nell'allegato IX del regolamento di esecuzione. Non precisa, però, il termine entro cui va presentato se di 15, come previsto dalla nostra normativa nazionale, o di 30 come indicato nelle altre disposizioni del decreto. Si dovrebbe comunque optare per questa seconda previsione per esigenze di uniformità della disciplina.

Ulteriori dubbi interpretativi che la scarna disciplina nazionale ha posto riguardano *in primis* l'efficacia preclusiva che deriva dal rigetto della domanda cautelare o dal provvedimento collegiale che conferma il rigetto, discutendosi se nel secondo caso debba trovare applicazione l'art. 669 *terdecies*, 4° comma, c.p.c. il quale, imponendo la deduzione nel procedimento di reclamo anche delle circostanze e dei motivi sopravvenuti la sua instaurazione, impedisce la riproposizione della domanda sulla base di quelle medesime circostanze già deducibili il quel grado di impugnazione. In assenza di qualsivoglia riferimento normativo, una parte della dottrina ha quindi sostenuto che il rigetto della domanda di sequestro conservativo europeo non genera preclusioni e che pertanto ben potrebbe il creditore riproporre la stessa domanda «senza limitazioni di sorta, salvo dichiarare, con trasparenza e correttezza, di averla già anteriormente richiesta e di averne subito il rigetto»⁸¹. In effetti il *considerando* 22 reg. stabilisce che la decisione di rigetto non pregiudica la possibilità del creditore di reiterare la domanda «sulla base di nuovi fatti o nuove prove». Altra parte della dottrina, al contrario, si è interrogata sull'utilità di concepire uno specifico rimedio contro l'ordinanza di rigetto nell'ambito di una procedura governata essenzialmente da una parte soltanto, se questa avrebbe poi il potere di riproporre la stessa domanda senza alcun tipo di preclusione. Ritiene, dunque, che tali preclusioni esistano e siano attribuibili agli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia che parrebbe propensa a riconoscere ai provvedimenti cautelari di questo tenore «non solo un effetto negativo-preclusivo di *ne bis in idem*, operante dunque sul piano della ricevibilità-decibilità di una ulteriore istanza cautelare nello Stato del foro od anche non più nello stesso Stato; ma addirittura un più ampio effetto preclusivo sostanziale, ostativo al riconoscimento degli effetti di un provvedimento cautelare di segno positivo reso in un altro Stato». Rimarrebbe, semmai, aperto il dubbio se l'efficacia preclusiva si estenda anche alla domanda per ottenere un sequestro conservativo nazionale ai sensi dell'art. 671 c.p.c.,

⁸⁰ M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, cit., 156.

⁸¹ A. TEDOLDI, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 655/2014*, cit., 602; M. FARINA, *L'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari*, cit., 516.



avendo quest'ultimo un *petitum* immediato più ampio in quanto non limitato al solo saldo attivo del conto corrente bancario del debitore. A tal proposito, si è detto, che la soluzione potrebbe essere suggerita dall'art. 16, 2° e 3° comma, reg. che, seppur riferito all'ipotesi inversa, impone al creditore di indicare al giudice adito per l'emissione di un'OESC se siano già pendenti altre istanze di tutela del medesimo credito o se le stesse siano state addirittura già rigettate poiché ritenute irricevibili o infondate⁸².

8. Conclusioni.

Dalla disamina che precede è evidente che il d.lgs. 152/20 non ha risolto i dubbi via via espressi, poiché per lo più tace in merito ai procedimenti e alle norme applicabili se non per la ricerca di informazioni e per l'impugnazione *ex art. 37 reg.* È pur vero che anche l'art. 1 prevede un rinvio secco al rito cautelare uniforme che, pur dovendo essere inteso «*cum grano salis*», vista la necessità di molteplici adattamenti, rimane foriero di perplessità e lascia pertanto alquanto insoddisfatti. Eppure, ci si poteva aspettare una normativa interna di adeguamento ben più ponderata e meno sbrigativa, anche in considerazione dell'ampio lasso temporale intercorso dall'emanazione del reg.

⁸² M. STELLA, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, cit., 157, il quale riporta Corte di Giustizia UE 6 giugno 2002, in causa C-80/00, Italian Leather S.p.a. c. WECO GmbH, *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2002, 498, *Riv. dir. internaz.*, 2002, 431, e *Int'l Lis*, 2002, 110 ss., con nota critica di C. CONSOLO-E. MERLIN, *Conflitto fra provvedimenti sommari-cautelari e diniego di riconoscimento: la Italian Leather segna una forzatura*.